

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4481 del 08/09/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 458 del 24/02/2014 Prot. Prov.le 20033/2014 intestata a ECOLEGNO FORLÌ S.R.L. per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti di legno non pericolosi (R13).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4606 del 08/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno otto SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO:D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 458 del 24/02/2014 Prot. Prov.le 20033/2014 intestata a ECOLEGNO FORLÌ S.R.L. per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti di legno non pericolosi (R13).

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 458 del 24/02/2014 (Prot. Prov.le 20033/2014) ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. Ditta ECOLEGNO FORLÌ S.r.l. con sede legale ed impianto in Forlì, Via Gramadora n. 19 - Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 79769 del 24/10/2013 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva R13 di rifiuti di legno.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 16339 del 26/02/2014;

Atteso che l'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata è stata aggiornata con:

- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-723 del 09/02/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/02/2018;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-197 del 16/01/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/01/20219;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in fognatura bianca;
- all'Allegato C, l'iscrizione al registro delle Imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 14/04/2021, acquisita al Prot. Com.le 39584 e da Arpaie al PG/2021/57455 del 14/04/2021, da **ECOLEGNO FORLÌ S.R.L.** nella persona di Sala Silvia, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in fognatura bianca;
- iscrizione al registro delle Imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 52254 del 14/05/2021 acquisita da Arpaie al PG/2021/77135, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Tenuto conto che in data 11/06/2021 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.li 63251 - 63255 e da Arpaie ai PG/2021/92046 - 92056;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 01/09/2021, la ditta ECOLEGNO FORLÌ S.r.l. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n.

190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (White List);

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 23/08/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in fognatura bianca: Atto Prot. Com.le 93383 del 08/09/2021, acquisito al PG/2021/138726, ove viene proposto l'adeguamento dell'autorizzazione allo scarico alla presente modifica;
- iscrizione al registro delle Imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 01/09/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO C;
- Nulla-osta acustico condizionato: Atto Prot. Com.le 76976 del 16/07/2021, acquisito al PG/2021/111905, ove viene proposta l'introduzione dell'ALLEGATO D "IMPATTO ACUSTICO";

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 458 del 24/02/2014 (Prot. Prov.le 20033/2014) ad oggetto *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. Ditta ECOLEGNO FORLÌ S.r.l. con sede legale ed impianto in Forlì, Via Gramadora n. 19 - Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 79769 del 24/10/2013 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva R13 di rifiuti di legno."* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 16339 del 26/02/2014, come segue:

- sostituzione dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione della Planimetria a corredo dell'ALLEGATO B vigente, con la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO B bis, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione dell'ALLEGATO C della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO D "IMPATTO ACUSTICO", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 458 del 24/02/2014 (Prot. Prov.le 20033/2014)** ad oggetto *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. Ditta ECOLEGNO FORLÌ S.r.l. con sede legale ed impianto in Forlì, Via Gramadora n. 19 - Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 79769 del 24/10/2013 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva R13 di rifiuti di legno."* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 16339

del 26/02/2014, come segue:

- sostituzione dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione della Planimetria a corredo dell'ALLEGATO B vigente con la Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO B bis, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione dell'ALLEGATO C della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO D "IMPATTO ACUSTICO", parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. **L'avvio dell'attività di recupero rifiuti a seguito delle modifiche** in oggetto è subordinato all'avverarsi delle seguenti condizioni:

- a) comunicazione da parte dell'azienda in merito all'avvenuto completamento dei lavori necessari per l'avvio dell'attività di gestione rifiuti a seguito delle modifiche oggetto del presente provvedimento (spostamento del cordolo e allacciamento delle nuove caditoie al sistema di raccolta delle acque di prima pioggia);
- b) trasmissione di idonea documentazione da parte dell'azienda attestante il completamento delle procedure previste dalla normativa antincendio ovvero asseverazione del tecnico competente attestante la non necessità di attivazione delle stesse a seguito delle modifiche apportate;
- c) **ricevimento di un positivo riscontro da parte della scrivente Agenzia** relativamente all'avvio dell'attività di recupero rifiuti a seguito delle modifiche in oggetto.

3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 458 del 24/02/2014 (Prot. Prov.le 20033/2014).

4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 458 del 24/02/2014 (Prot. Prov.le 20033/2014) e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 458 del 24/02/14 prot n. 20033/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 26/02/14 prot. n. 16339, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-723 del 09/02/2018 di Arpae SAC di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/02/2018 prot. n. 15023;
- determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-197 del 16/01/2019 di Arpae SAC di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/01/2019 prot. n. 7608.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto la Ditta, in relazione all'aumento del quantitativo annuo di rifiuti stoccati e all'ampliamento dell'area dello stabilimento dedicata allo stoccaggio rifiuti in ingresso, triturazione, stoccaggio post triturazione e movimentazione finale, richiede quanto di seguito indicato:

- sostituzione del trituratore esistente con un nuovo trituratore dotato di abbattimento ad umido delle polveri mediante 4 ugelli posti all'interno della camera di macinazione, due per lato, più due ulteriori ugelli posti sul nastro di scarico principale;
- aumento delle ore di utilizzo del trituratore, da 4 ore/giorno a 6 ore/giorno;
- modifica del sistema di bagnatura autorizzato:
 - il sistema di distribuzione dell'acqua (condotti) sarà mantenuto, i 6 irrigatori presenti saranno sostituiti con nuovi irrigatori ad impulso a settori, l'altezza degli irrigatori sarà portata a 9 metri rispetto ai 4 metri attuali;
 - eliminazione del sistema di bagnatura ad ugelli di nebulizzazione, sostituito dalla installazione di un cannone nebulizzatore mobile;
- sostituzione delle attuali reti poste sui lati nord ed est con un nuovo reticolato a rete antigrandine a maglia fitta, che eviti la presenza di fessurazioni e garantisca un miglior contenimento della polverosità diffusa residua.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2021/76218 del 13/05/21 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PG/2021/124997 del 09/08/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni di seguito riportate con correzione di eventuali refusi:

"Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate"

La ditta svolge l'attività di stoccaggio e riduzione di dimensione di rifiuti legnosi da avviare al recupero; le principali tipologie di materiali sono bancali, pallet, travi, bobine porta cavi, mobili ecc.

L'area destinata alla attività di lavorazione è servita da un impianto di depurazione acque di prima pioggia.

Le modifiche richieste dalla ditta consistono in un aumento nell'utilizzo da 4 ore giornaliere dell'impianto a 6 ore giornaliere per esigenze di gestione del personale.

Rimangono uguali i quantitativi di stoccaggio esistenti di 300 tonnellate per la tipologia di rifiuto 9.1 e 10 tonnellate per la tipologia 9.2 e quindi non vi è più la richiesta di variazione di quantitativo di stoccaggio istantaneo.

Le aree di lavorazioni sono due superfici: una in cui viene ricevuto in container e destinata allo stoccaggio di legnami e l'altra alla triturazione volumetrica con trituratore mobile.

Le superfici in cui vengono eseguite queste lavorazioni nella situazione modificata vengono allargate.

L'impianto attuale sarà sostituito da un nuovo trituratore con capacità da 20 a 55 t/ora; questo macchinario è dotato di un impianto automatico di abbattimento polveri ad acqua con 4 ugelli posti all'interno della camera di macinazione e 2 posti nel nastro trasportatore, abbattendo così le polveri nel materiale già tritato.

Inoltre la polverosità delle operazioni viene limitata attraverso un impianto di bagnatura con ciclone nebulizzatore mobile e irrigatori (6) posti ad un'altezza innalzata a 9 metri rispetto ai 4 metri; questo accorgimento permetterà di distribuire meglio l'acqua nei cumuli prevedendo l'eliminazione degli ugelli di nebulizzazione che richiedevano varie manutenzioni per mantenere l'efficacia nell'abbattimento delle polveri.

Va da sé che gli impianti di irrigazione dovranno essere orientati in maniera tale da non determinare il bagnamento di edifici esterni non di proprietà della ditta anche in condizioni di vento; per questo motivo i dispositivi di bagnatura dovrebbero essere orientati preferibilmente dall'esterno verso l'interno dell'area di pertinenza della ditta Ecolegno.

La ditta dichiara, per quanto riguarda le reti di contenimento laterale, di potenziare i lati nord ed est con un nuovo reticolato a reti antigrandine a maglia fitta che eviti la fessurazione come capitava in precedenza a garanzia di un miglioramento nella diffusione residua di polveri.

Verrà invece mantenuta inalterata la cinta alberata sul lato sud con altezza medie di 6 metri.

Al momento non vi sono indicazioni nel merito della presenza di sistemi automatici di attivazione della bagnatura dei piazzali; si propone di inserire una specifica prescrizione in base alla quale, a fronte di segnalazioni di emissione di polveri verso le pertinenze esterne alla ditta da parte di cittadini in modo tale per cui codesta SAC possa procedere a riesaminare l'autorizzazione per imporre l'adozione di ulteriori sistemi di abbattimento polveri che possano risolvere le problematiche lamentate.

Prescrizioni

Si riconfermano le stesse prescrizione stabilite nella autorizzazione AUA n. 458 del 24/02/2014 e modifica DET-AMB-2018-723 del 09/02/2018:

- a) attenersi al progetto tecnico gestionale concordato per la realizzazione e gestione dell'impianto;*
- b) sistema di umidificazione dovrà essere azionabile sia automatico che manuale e la sua attivazione deve avvenire nelle condizioni peggiorative di emissione di polveri verso l'esterno dei piazzali della ditta;*
- c) deve essere predisposto un registro vidimato da Arpae nel quale indicare anomalie ed eventuali insufficienze impiantistiche.*

Conclusioni

Con riferimento alla valutazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera, viste le misure adottate per il contenimento delle emissioni nel rispetto delle prescrizioni impartite, non si ravvisano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.

Si propone di inserire una specifica prescrizione in base alla quale, a fronte di segnalazioni di emissione di polveri verso le pertinenze esterne alla ditta da parte di cittadini in modo tale per cui codesta SAC possa procedere a riesaminare l'autorizzazione per imporre l'adozione di ulteriori sistemi di abbattimento polveri che possano risolvere le problematiche lamentate."

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non

ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 458 del 24/02/14 prot n. 20033/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 26/02/14 prot. n. 16339, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-723 del 09/02/2018 di Arpa SAC di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/02/2018 prot. n. 15023;
- determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-197 del 16/01/2019 di Arpa SAC di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/01/2019 prot. n. 7608;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Forlì in data 14/04/2021 P.G.N. 39584, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE – MOTORE TRITURATORE (a gasolio)

proveniente da un impianto con potenza termica nominale < 1 MWt compreso alla lettera bb) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 Mw
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dalla attività di messa in riserva R13 di rifiuti di legno non pericolosi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) per la realizzazione e gestione dell'impianto la Ditta dovrà attenersi al progetto tecnico-gestionale presentato;
 - b) il sistema di umidificazione dovrà essere azionabile sia in automatico che in manuale e la sua attivazione deve avvenire nelle condizioni peggiorative di emissione di polveri verso l'esterno dei piazzali della ditta;

- c) gli impianti di irrigazione dovranno essere orientati in maniera tale da non determinare il bagnamento di edifici esterni non di proprietà della Ditta anche in condizioni di vento; per questo motivo i dispositivi di bagnatura dovrebbero essere orientati preferibilmente dall'esterno verso l'interno dell'area di pertinenza della Ditta;
 - d) dovrà essere tenuto un **registro**, di cui al successivo punto 6., nel quale indicare anomalie ed eventuali insufficienze impiantistiche.
2. La Ditta deve provvedere alla **messa in esercizio** dell'attività con le **modifiche impiantistiche autorizzate**, entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'attività, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali modifiche.
 3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio dell'attività con le **modifiche impiantistiche autorizzate**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la data in cui il trituratore esistente "Hammel VB 650 D" **sarà sostituito** dal nuovo "Urraco 75D.
 5. A fronte di segnalazioni da parte di cittadini di emissioni di polveri verso le pertinenze esterne alla ditta, accertate da parte di Arpae Servizio Territoriale o da altri organi di controllo, Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena si riserva, in accordo con il Comune di Forlì e AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, di avviare un procedimento finalizzato alla definizione di ulteriori e più specifiche prescrizioni.
 6. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotate le anomalie ed eventuali malfunzionamenti impiantistici, così come richiesto al precedente punto 1 lettera d).

SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO CONVOGLIATE NELLA FOGNATURA BIANCA

PREMESSA

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita al Prot. Com.le 39584 del 14/04/2021 da "ECOLEGNO Forlì srl", tesa ad ottenere la modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dall'insediamento di cui al titolo ed individuati negli atti presentata;

Atteso che lo scarico esistente di che trattasi è stato autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale determina della Provincia di Forlì-Cesena n.458 del 24/02/2014, ed è relativo alle acque di dilavamento meteorico di piazzali esterni, con trattamento in continuo prima dell'immissione in pubblica fognatura bianca;

Considerato che con la modifica di AUA si prevede l'ampliamento dell'area di stoccaggio rifiuti in ingresso, lavorazione movimentazione e stoccaggio post triturazione da 1700 mq a 2000 mq.;

Atteso che le acque reflue si originano da dilavamento meteorico di piazzali esterni, con trattamento in continuo;

Visto il parere ARPAE Sez. Prov.le di Forlì – Cesena, acquisito al Prot. Com.le 60236 del 04/06/2021;

Visto l'art.58 punto 8 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato che riporta " *Ai fini del contenimento delle portate nei collettori fognari collegati al depuratore e delle conseguenti portate di sfioro dagli scolmatori autorizzati, non è ammesso, salvo specifica deroga, lo scarico in fognatura nera delle acque reflue di dilavamento, che dovranno essere trattate opportunamente e convogliate in fognatura bianca o in acque superficiali*";

Visto l'atto del Comune di Forlì Prot. Com.le 6970 del 27/01/2014 con cui veniva autorizzato lo scarico in oggetto;

Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

Vista la delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna 1860 del 18/02/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico: Via Gramadora n.19

Destinazione dell'insediamento: attività di recupero legno per adeguamento volumetrico

Classificazione dello scarico acque di dilavamento meteorico da area di stoccaggio, movimentazione e lavorazione rifiuti, deposito post trattamento di mq 2000

Recettore dello scarico: **fognatura bianca**

Sistemi di trattamento prima dello scarico: impianto in continuo costituito da:
2 vasche di sedimentazione in serie per 95 mc complessivi di cui 12 mc per accumulo fanghi, filtrazione finale a coalescenza tempo di ritenzione 35 minuti

2. Con frequenza annuale la Ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico e a conservare l'esito da esibire alle Autorità di Controllo per i parametri di seguito riportati:
 - Certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue industriali per i parametri: SST, COD BOD5, idrocarburi totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.
3. Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente ed alle prescrizioni ivi contenute.
4. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi;
5. **la presente autorizzazione è relativa solo alle acque reflue di dilavamento meteorico.**

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 14.04.2021 e acquisita da Arpae al PG/2021/57455, e sue successive integrazioni, della ditta **ECOLEGNO FORLÌ S.r.l.** con impianto in Comune di **Forlì, Via Gramadora n. 19**, per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con DET. n. 458 del 24.02.2014, prot. prov.le n. 20033/14 e s.m.i. comprensiva della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13);

Dato atto che, relativamente alla comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/06, la modifica avanzata dalla ditta **ECOLEGNO FORLÌ S.r.l.** riguarda l'aumento dei quantitativi annuali di rifiuti complessivamente gestiti presso l'impianto (da 22.000 t a 30.000 t) e una conseguente riorganizzazione del lay-out dell'impianto, senza modifiche ai quantitativi in stoccaggio istantaneo;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il parere favorevole del Comune di Forlì in merito alla conformità urbanistica acquisito al PG n. 134993 del 01.09.2021, dal quale risulta in particolare quanto segue:

"... Verificato:

- *che l'area interessata dall'impianto **catastralmente individuata al Foglio n. 188, particella n. 707 (parte)** o come da planimetrie allegate alla richiesta in oggetto è urbanisticamente classificata negli strumenti di pianificazione comunale vigenti come **zona produttiva di completamento (D) - Sottozona D1.2 - zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE**;*
- *che la ditta **Ecolegno Forlì Srl** è parte del Consorzio per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi di legno. La modifica di AUA in oggetto riguarda l'aumento dei quantitativi di rifiuti di legno stoccabili all'interno dell'area perimetrale e conseguente volume trattato;*
- *che il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato con Delib. C.P. n. 71491/150 all'art. 6 "Classificazione delle aree idonee individuate dal PTCP ai fini della collocazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti" al comma 2 prescrive che all'interno delle aree indicate con campitura bianca o quale quella in cui Ecolegno Forlì S.r.l. svolge la propria attività e comunque all'interno delle aree produttive previste dagli strumenti urbanistici comunali, di norma, possono essere ubicati tutti gli impianti per la gestione dei rifiuti ad eccezione delle discariche;*

SI DICHIARA

*la **conformità urbanistica** del sito proposto per l'attività svolta dalla richiedente".*

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto in oggetto;

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;
- quanto previsto dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132 relativamente alla predisposizione del Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti, nonché alla trasmissione al Prefetto competente per territorio delle informazioni utili per la redazione dell'eventuale piano di emergenza esterno.

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO:

Planimetria allegata alla documentazione acquisita al PG n. 920546 del 11.06.2021 denominata Tav. 1 "impianto di recupero e particolari tecnici", scala 1:100, datata 10.11.2018, a firma del legale rappresentante.

PRESCRIZIONI:

- a) La ditta **ECOLEGNO FORLÌ S.r.l.**, avente sede legale in Comune di Forlì (FC) – Via Gramadora n. 19, è iscritta al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) **L'avvio dell'attività di recupero rifiuti a seguito delle modifiche** in oggetto è subordinato all'avverarsi delle seguenti condizioni:
- comunicazione da parte dell'azienda in merito all'avvenuto completamento dei lavori necessari per l'avvio dell'attività di gestione rifiuti a seguito delle modifiche oggetto del presente provvedimento (spostamento del cordolo e allacciamento delle nuove caditoie al sistema di raccolta delle acque di prima pioggia);
 - trasmissione di idonea documentazione da parte dell'azienda attestante il completamento delle procedure previste dalla normativa antincendio ovvero asseverazione del tecnico competente attestante la non necessità di attivazione delle stesse a seguito delle modifiche apportate;
 - **ricevimento di un positivo riscontro da parte della scrivente Agenzia** relativamente all'avvio dell'attività di recupero rifiuti a seguito delle modifiche in oggetto;
- c) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Forlì (FC) – Via Gramadora n. 19**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
9.1 - Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101, 030105, 150103, 030199, 170201, 200138, 191207, 200301	R13	300	27.000	---
9.2 - Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101, 030105	R13	10	3.000	---

- d) L'attività di recupero in oggetto rientra nella **classe 3** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

- e) L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
- f) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- g) **Entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad **Arpae i diritti di iscrizione** ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUA contenente la valutazione previsionale di impatto acustico redatta dal Tecnico competente in acustica ambientale da cui si evince che:

- trattasi di attività svolta in periodo diurno;
- le sorgenti sonore impattanti risultano essere:
 - Caricatore Gommato Solmec;
 - trituratore primario;
 - pala gommata Hyundai;
 - ciclone abbattimento polveri;
 - transito autocarri in ingresso ed in uscita;
- le misure effettuate, unitamente all'elaborazione dei dati, hanno evidenziato una criticità al recettore R3 relativamente al limite di immissione con un valore di 74,2 dBA al fronte di 70 dBA e anche il limite differenziale risulta superato per i due recettori R2 (+ 7.1 dBA) ed R3 (+ 9.3 dBA); tale superamento è da intendersi unicamente dovuto al contributo sonoro del trituratore;
- è prevista l'attuazione di un'opera di contenimento acustico, che consiste in una barriera mobile acustica, da apporre in prossimità del trituratore primario all'utilizzo dello stesso. Tale opera di mitigazione acustica permetterà il rispetto sia dei limiti assoluti di immissione e differenziali, così come riportato alle Tab. 13 e 14 della relazione tecnica.

Considerato che, con l'attuazione dell'opera di contenimento acustico di cui sopra, la nuova attività non determinerà pertanto il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziale di cui al DPCM 14/11/1997;

Visto il parere condizionato di Arpaie – Sezione Territoriale di Forlì acquisito al Prot. Com.le 71510 del 02/7/2021;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI:

1. preliminarmente all'utilizzo del trituratore primario dovrà essere attuata, e mantenuta in essere per tutta la durata di attivazione dello stesso, la barriera acustica prevista dal TCA e descritta nella relazione tecnica presentata;
2. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al D.P.R. 59/2013;

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.